AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

Art. 8

Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni. Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si fara', fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7. La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 e' stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Versione in vigore dal 9 aprile 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Estremi	Legge 9 maggio 1950, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-nuovi-finanziamenti-per-l-industrializzazione-dell/art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it